


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 31 DICEMBRE 1993

5° Supplemento straordinario al n. 52

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

CAPREZZO

ai sensi della legge 142/90

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 Finalità e compiti
- Art. 3 Segni distintivi
- Art. 4 Territorio e sede comunale
- Art. 5 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 6 Albo pretorio

Titolo II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I – Organi Istituzionali

- Art. 7 Organi

Capo II – Consiglio comunale

- Art. 8 Elezione e composizione
- Art. 9 Durata in carica
- Art. 10 Consiglieri Comunali
- Art. 11 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 12 Esercizio della funzione regolamentare
- Art. 13 Commissioni
- Art. 14 Attribuzioni delle commissioni
- Art. 15 Sessioni del Consiglio
- Art. 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 17 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 18 Astensione dei Consiglieri
- Art. 19 Pubblicità delle sedute
- Art. 20 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 21 Votazioni e funzionamento del Consiglio
- Art. 22 Verbalizzazione
- Art. 23 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Capo III – Giunta comunale e Sindaco

- Art. 24 Elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 25 Funzioni e composizione
- Art. 26 Presidenza della Giunta comunale
- Art. 27 Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 28 Entrata e permanenza in carica
- Art. 29 Revoca della Giunta per sfiducia costruttiva - Sostituzione
- Art. 30 Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 31 Dimissioni dalla carica di Assessore
- Art. 32 Revoca degli Assessori
- Art. 33 Decadenza degli Assessori
- Art. 34 Attività della Giunta
- Art. 35 Riunioni - Convocazione
- Art. 36 Votazioni - Modalità
- Art. 37 Competenze della Giunta
- Art. 38 Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 39 Controllo e pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 40 Sindaco organo istituzionale
- Art. 41 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione
- Art. 42 Delegazioni del Sindaco
- Art. 43 Surrogazione del Consiglio per le nomine
- Art. 44 Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 45 Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo
- Art. 46 Vicesindaco

Titolo III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 47 Partecipazione dei cittadini
- Art. 48 Consultazione dei cittadini
- Art. 49 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 50 Modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte
- Art. 51 Situazioni giuridiche soggettive
- Art. 52 Azione popolare
- Art. 53 Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 54 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Titolo IV – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 55 Svolgimento dell'azione amministrativa
- Art. 56 Servizi pubblici locali
- Art. 57 Istituzione e azienda speciale
- Art. 58 Rapporti con la Comunità Montana
- Art. 59 Convenzioni
- Art. 60 Consorzi
- Art. 61 Unione di Comuni
- Art. 62 Accordi di programma

Titolo V – UFFICI E PERSONALE

- Art. 63 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 64 Ufficio comunale
- Art. 65 Disciplina dello status del personale
- Art. 66 Collaborazioni esterne
- Art. 67 Stato giuridico e trattamento economico del segretario comunale
- Art. 68 Funzioni del segretario

Titolo VI – RESPONSABILITÀ

- Art. 69 Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

Titolo VII – FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 70 Ordinamento
- Art. 71 Attività finanziaria del Comune
- Art. 72 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 73 Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 74 Contabilità comunale: il conto consuntivo
- Art. 75 Attività contrattuale
- Art. 76 Revisione economico-finanziaria
- Art. 77 Tesoreria
- Art. 78 Controllo economico della gestione

Titolo VIII – RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 79 Rapporti con altri Enti
- Art. 80 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 81 Pareri obbligatori

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 82 Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 83 Adozione dei regolamenti
- Art. 84 Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Caprezzo, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o dal suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Caprezzo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Le modificazioni alla Circostrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del Comune.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni

sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Il Comune può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che dovranno essere motivati in relazione alla natura, all'urgenza ed improrogabilità degli atti proposti.

Art. 10
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede inoltre all'esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei candidati alla carica di Assessore non facenti parte del Consiglio stesso.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento i rimborsi spese e le indennità spettanti per l'esercizio delle funzioni amministrative.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, e fatto comunque salvo il dovuto diritto di rivalsa delle spese assunte dall'Ente in caso di condanna per dolo o colpa grave da parte dell'interessato.

11. Il Comune inoltre, nella tutela dei propri diritti ed interessi, può assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 11
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale assicura e garantisce lo sviluppo della collettività attraverso i rapporti e la cooperazione con soggetti pubblici e privati, nonché dei rapporti di partecipazione previsti dalla legge; provvedendo all'assunzione e promozione di iniziative, di consultazioni, di collegamento e coordinazione.

2. Il Consiglio comunale esercita le proprie attribuzioni con l'adozione di atti fondamentali di indirizzo e di

controllo politico-amministrativo ed organizzativo, che devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Le competenze del Consiglio determinate dalla legge sono riferite ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari di investimento ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i rendiconti e l'approvazione della relazione annuale della Giunta comunale, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico del personale secondo la dotazione organica prevista dal regolamento organico; le piante organiche e le relative variazioni ed i piani occupazionali;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi nei loro criteri di applicazione, salvo la determinazione delle variazioni;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ordinario e funzionale alla gestione degli uffici e dei servizi che sono di competenza della Giunta;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari a qualsiasi titolo, le relative permutate;

n) gli appalti e le concessioni di opere pubbliche che indichino gli elementi essenziali previsti dalla legge, che non costituiscano mera esecuzione di atti precedenti importando scelte discrezionali, e che non rientrino comunque nell'ordinaria amministrazione di funzioni o di servizi di competenza della Giunta e del segretario secondo le modalità di contrattazione previste dal regolamento;

o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 43 del presente Statuto. Le nomine devono essere prece-dute, previa verifica dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale dei candidati, dal parere obbligatorio ma non vincolante dell'apposita commissione consilia-

re. La revoca è disposta dal Consiglio entro venti giorni dalla proposta a cura del Sindaco, quando i rappresentanti nominati o designati dal Consiglio comunale non partecipano senza giustificato motivo ad almeno tre sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.

4. Al Consiglio spetta inoltre di provvedere nelle materie ulteriori previste dalla legge.

5. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da parte della Giunta comunale da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni. In mancanza della figura del responsabile dei servizi tecnico e di ragioneria, il parere del segretario comprende anche i profili tecnico e contabile.

8. Il Consiglio nomina altresì le commissioni in cui è rappresentata proporzionalmente la minoranza.

9. Il Consiglio provvede inoltre alla nomina di tutte le commissioni obbligatorie previste da leggi statali e/o regionali, secondo la disciplina e modalità previste dalle leggi medesime nei termini di legge.

10. Il Consiglio nell'esercizio delle proprie attribuzioni di controllo e di indirizzo si avvale del revisore dei conti esaminandone i rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione secondo forme di collaborazione individuate in idoneo disciplinare di incarico.

Art. 12

Esercizio della funzione regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della funzione regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia, ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali ed economiche, per

l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

1. Il compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di argomenti loro assegnati dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti, secondo le modalità di convocazione previste dal regolamento del Consiglio.

2. Le sessioni ordinarie che possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, sono riferite alle materie di cui all'art. 11, terzo comma, lettera b) dello Statuto.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione alla natura ed alla effettiva impellenza dell'argomento, hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, che dovranno in quest'ultimo caso, indicare espressamente gli argomenti da trattare.

4. La riunione su richiesta dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla determinazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, a cura del Sindaco.

5. Ove il Sindaco non provveda nel termine di cui al comma precedente, la richiesta medesima dei Consiglieri sarà trasmessa a cura del segretario comunale al Prefetto per gli adempimenti di competenza.

6. Nei casi di urgenza, su iniziativa del Sindaco, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro ventiquattro ore dall'atto di convocazione del Consiglio medesimo.

7. Il Sindaco convoca il Consiglio con avviso scritto da consegnare al domicilio eletto da ogni singolo Consigliere.

8. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano qualora il Sindaco non sia in carica o il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

9. Il regolamento determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 16

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio comunale, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e, su pronuncia del

Consiglio, dopo l'espletamento della procedura prevista dall'art. 67 della legge 23 aprile 1981, n. 151.

2. I Consiglieri inoltre che non partecipano senza giustificato motivo nel corso dell'anno solare a tre sedute del Consiglio sono dichiarati decaduti dal Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. È facoltà di ogni singolo Consigliere presentare per iscritto indirizzate al Sindaco le dimissioni dalla carica, che acquistano efficacia dal momento della presentazione, diventando così irrevocabili.

Art. 17

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 18

Astenzione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso Enti o istituzioni dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 19

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 20

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

3. La qualifica di Consigliere anziano è acquisita dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti quali risultano dalla proclamazione degli eletti.

Art. 21

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto,

ove siano dichiarati espressamente giudizi per qualità morali delle persone.

3. Per le nomine e le designazioni ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, sono proclamati eletti, nel numero ad esse spettanti, i designati dalle minoranze che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio ed i sistemi di votazione.

Art. 22

Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale delle deliberazioni che sottoscrive insieme con il Sindaco, o chi presiede l'adunanza e con il Consigliere anziano, e ne cura la pubblicazione e l'esecutività.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, specificandone i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e del presente Statuto.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive secondo le modalità contenute negli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi del successivo art. 47.

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 24

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti e contestualmente all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di eventuali Assessori non facenti parte del Consiglio, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.

2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3. L'elezione ha luogo sulla base di un documento politico-programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, Vicesindaco ed Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. Il documento politico-programmatico deve essere depositato presso l'ufficio di Segreteria prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

6. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma primo, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere Anziano qualora il Sindaco non sia in carica o il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni.

8. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere Anziano qualora il Sindaco non sia in carica o il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni.

9. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'inizio all'Organo Regionale di Controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

Art. 25

Funzioni e composizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, ovvero quelle per legge non riservate al Consiglio nonché quelle che la legge e lo Statuto non abbiano espressamente attribuito al Sindaco, agli organi di decentramento ed al segretario.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro.

Art. 26

Presidenza della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco di cui all'art. 46 del presente Statuto.

3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicesindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano che è quello tra gli Assessori eletti avente maggiore età.

4. Nello stesso ordine il Vicesindaco o l'Assessore anziano surrogano il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo.

Art. 27

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque

incompatibile con quello di Amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società dipendenti, ovvero costituite dal Comune.

4. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta gli ascendenti, discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli e gli affini di primo grado.

Art. 28

Entrata e permanenza in carica

1. La Giunta entra in carica dopo che la deliberazione di nomina esecutiva, nei modi di cui all'art. 34, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non prima che il Sindaco abbia prestato giuramento davanti al Prefetto.

2. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.

3. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta.

4. Alla relativa sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente art. 24.

Art. 29

Revoca della Giunta per sfiducia costruttiva - Sostituzione

1. Il Sindaco e la Giunta rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.

3. Il Sindaco e la Giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni soltanto nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con votazione palese, resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia costruttiva.

4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere, inoltre, la proposta di nuove linee politico-programmatiche nonché la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, Vicesindaco e di Assessori.

5. La mozione va presentata al segretario comunale, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli altri Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma sesto.

6. La mozione, a cura del Sindaco, viene posta in discussione in Consiglio comunale, previa illustrazione da parte del candidato alla carica di Sindaco non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini di cui all'art. 36, comma quattro, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta la elezione dell'esecutivo proposto e l'automatica revoca del precedente.

9. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

10. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia costruttiva, non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di

oltre la metà degli Assessori o anche di uno solo di essi, se intervenuti successivamente alla presentazione di quella.

Art. 30

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.

Art. 31

Dimissioni dalla carica di Assessore

1. È facoltà di ogni singolo Assessore presentare per iscritto, indirizzate al Sindaco, le dimissioni dalla carica che acquistano efficacia dal momento di presentazione delle stesse, diventando altresì irrevocabili. Le dimissioni debbono essere presentate alla Segreteria comunale perché ne venga disposto il protocollo.

2. Il Sindaco è tenuto, entro venti giorni decorrenti dalla data del protocollo, a convocare il Consiglio perché provveda, su proposta del Sindaco, alla sostituzione dell'Assessore dimissionario.

3. Per le dimissioni presentate anche oralmente e dichiarate a verbale, nel corso di sedute della Giunta o del Consiglio, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data delle sedute.

4. Per le modalità di elezione del sostituto si osservano le disposizioni stabilite per la nomina della Giunta.

Art. 32

Revoca degli Assessori

1. Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio, su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. La proposta di revoca va notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione fissata per la discussione.

3. Alla surroga degli Assessori revocati si procede nella stessa seduta e comunque nei termini e con le modalità stabilite per l'elezione della Giunta.

4. La proposta di revoca e quella di surroga degli Assessori vanno discusse in seduta pubblica e votate a scrutinio palese per appello nominale.

Art. 33

Decadenza degli Assessori

1. Gli Assessori decadono:
 - a) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;
 - b) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) in tutti gli altri casi previsti della legge.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nei modi previsti dalla legge.

3. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene nell'anno solare a tre consecutive sedute della Giunta decade dalla carica.

4. La decadenza di cui al precedente comma può

essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito di competenze d'ufficio. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica, e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Alla surroga degli Assessori dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta e comunque nei termini e con le modalità stabilite per l'elezione della Giunta.

Art. 34

Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto previsto dall'art. 42 del presente Statuto.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il trentuno marzo dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

Art. 35

Riunioni - Convocazione

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco secondo le previsioni del relativo regolamento di competenza consiliare.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

4. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

Art. 36

Votazioni - Modalità

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.

4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In mancanza della figura del responsabile dei servizi tecnico e di ragioneria, il parere del segretario comprende anche i profili tecnico

e contabile.

6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, dal Vicesindaco, e dal segretario comunale.

Art. 37 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione, di gestione a contenuto generale, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

1) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

2) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

3) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

4) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni di competenza consiliare.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 38 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi dall'adozione dell'atto, a pena di decadenza.

Art. 39 Controllo e pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per

quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale e per quelle assunte in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 142 dell'8 giugno 1990.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma diventano esecutive dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo.

3. Per la richiesta di controllo delle deliberazioni della Giunta ad iniziativa dei Consiglieri si osservano le modalità previste dall'art. 45, commi due e quattro, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta. Tali deliberazioni, qualora vengano sottoposte al preventivo controllo di legittimità, dovranno essere trasmesse al Comitato Regionale entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

5. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi fatte salve le diverse e specifiche disposizioni di legge.

6. Le delibere di competenza della Giunta, adottate nelle materie di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono, a cura del segretario comunale, trasmesse in copia ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio.

Art. 40 Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.

Art. 41 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca, sentita la Giunta, il Consiglio comunale e lo presiede, stabilendo gli argomenti da trattare;

c) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi del successivo art. 42;

d) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, della Giunta ed alle ordinanze;

f) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le relative sanzioni pecuniarie amministrative;

h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provve-

dimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;
l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esecuzione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge, genericamente, assegnava alla competenza del Comune.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 42

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con firma degli atti aventi attinenza esterna.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario comunale;

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 43

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 11, comma tre, lettera o), del presente Statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 44

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 45

Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 46

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale delle sue competenze ed attribuzioni e viene indicato nel documento programmatico.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato nonché promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma avviene mediante:

a) concessione sia di contributi finalizzati che di locali di proprietà comunale in uso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) rimozione degli ostacoli eventuali che non consentano di esplicitare in modo pieno il diritto di informazione;

c) convocazione di riunioni con le associazioni interessate per discutere singole materie;

d) coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni in organismi a composizione mista.

3. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di partecipazione per poter intrattenere rapporti con l'Amministrazione dovranno perseguire finalità di interesse collettivo anche se settoriale nonché essere costituite in uno dei modi previsti dalla legge.

4. L'Amministrazione ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento dei pareri formulati dai soggetti indicati al comma precedente quando le scelte amministrative incidono o possono produrre effetti sull'attività dei soggetti medesimi.

Art. 48

Consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini su materie di esclusiva competenza locale con motivata deliberazione consiliare.

Art. 49

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere istanze e petizioni nonché avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare argomenti di esclusiva rilevanza locale e di interesse generale. Per le sole proposte è necessario che le stesse siano avanzate da almeno un ventesimo dei cittadini residenti.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate alla Segreteria comunale al fine di acquisirle al protocollo.

4. L'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte dal punto di vista formale, entro trenta giorni, viene valutata dalla Giunta comunale, che, qualora riscontri l'irregolarità o l'indeterminatezza delle istanze, delle petizioni o delle proposte, inviterà i diretti interessati a sanare tali situazioni.

5. Sul contenuto delle istanze, delle petizioni o delle proposte, dovranno pronunciarsi il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, entro i susseguenti sessanta giorni dalla dichiarazioni di ammissibilità.

6. In relazione alle proposte, tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale senza pregiudizio dei terzi.

7. L'eventuale rigetto delle istanze, petizioni e proposte deve essere motivato e comunicato agli interessati.

Art. 50

Modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ad essere regolarmente firmate.

3. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità. A tale fine l'autenticazione dovrà essere agevolata per coloro che sono impossibilitati a sottoscrivere le istanze, le petizioni o le proposte durante il normale orario d'ufficio.

4. Privi delle summenzionate firme, gli scritti dei cittadini all'Amministrazione comunale saranno considerati semplici raccomandazioni.

Art. 51

Situazioni giuridiche soggettive

1. I singoli cittadini hanno diritto di intervenire per provvedimenti incidenti su diritti soggettivi od interessi legittimi nonché in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio. Analogo diritto è riconosciuto ai soggetti indicati nell'art. 47 del presente Statuto, operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale o, qualora per il numero dei destinatari tale comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il contenuto della comunicazione è quello previsto dall'art. 8, comma due, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'informazione è obbligatoria in materia di strumenti

urbanistici, di opere pubbliche, di piani commerciali e di ogni altra opera di pubblico interesse.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché, entro trenta giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione, prevista dal secondo comma, possono presentare memorie scritte, osservazioni, proposte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. L'Amministrazione, in caso di accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

6. Il rigetto delle osservazioni e delle proposte dovrà essere motivato e reso pubblico nelle stesse forme previste per l'avviso del procedimento.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 52

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle Giurisdizioni Amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. I Consiglieri comunali debbono prima esperire le procedure cui sono abilitati nella loro veste.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 53

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di norme regolamentari.

Art. 54

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei diritti e delle spese derivanti.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 55

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento da adottare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 56

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 57

Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione di servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo di cui al comma successivo.

2. Il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

3. La revoca degli Amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

4. Le disposizioni stabilite al primo comma si osserveranno anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

5. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

6. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 58

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 59

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i consorzi.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 60

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 59, commi due e tre, del presente Statuto, in quanto compatibili. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio. La convenzione e lo Statuto non abbisognano del decreto prefettizio; il decreto è necessario se previsto dalle norme regionali.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al/i Comune/i degli atti

fondamentali del consorzio stesso.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai Sindaci degli Enti associati. Il Sindaco o un suo delegato, che può essere anche estraneo al Consiglio, purché in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di Consigliere comunale, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

5. L'organizzazione del consorzio va modellata alla stregua delle aziende speciali in quanto compatibili.

6. In caso di rilevante interesse pubblico la legge dello Stato può prevedere la costituzione dei consorzi obbligatori per l'esercizio di determinare funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alla legge regionale.

Art. 61

Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme, contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni

Art. 62

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sul programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale della Giunta comunale.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Comune allo stesso deve essere approvata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 63

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in aree.

2. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie omogenee.

Art. 65

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organici, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

5. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina giuridica degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 66

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superio-

- re alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 67

Stato giuridico e trattamento economico del segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 68

Funzioni del segretario

1. Al segretario comunale di questo Comune, vengono riconosciuti tutti quei poteri che il nuovo ordinamento conferisce ai dirigenti ai sensi dell'art. 51, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, direzione e garanzia per assicurare il buon andamento dell'Ente presso cui presta servizio e concorre all'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Dispone direttamente o a mezzo di incaricati o di un apposito servizio, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti o nella acquisizione degli obiettivi nei tempi programmati; riferisce al Sindaco circa l'esito delle ispezioni eseguite e adotta di intesa col medesimo i conseguenti provvedimenti.

4. Compete al segretario la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'Ente. L'istruttoria degli atti destinati all'adozione di un provvedimento da parte della Giunta e del Consiglio si conclude con un motivato parere favorevole o contrario del segretario. In coerenza con gli obiettivi, programmi e direttive di cui al primo comma del presente articolo, il segretario svolge attività di impulso di carattere organizzativo e provvedimentale.

5. Il segretario partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente.

6. Cura l'attuazione dei provvedimenti adottando le relative e necessarie determinazioni conseguenti.

7. Il segretario dirige e coordina gli uffici, i servizi ed il personale del Comune.

8. Può adottare sanzioni disciplinari non oltre la censura ed esercitare poteri di iniziativa nei confronti delle sanzioni disciplinari più gravi.

9. Al segretario comunale è attribuita la presidenza della commissione di gara di appalto e concorso per l'assunzione del personale nonché la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Roga contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario.

10. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari ha funzioni certificative e concorre ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività dell'Ente ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.

11. Il segretario, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente.

12. Nei limiti di legge, statutori e regolamentari, il segretario nell'esplicazione delle proprie competenze di cui ai commi precedenti adotta i necessari atti e provvedimenti, esecutivi e di gestione, anche a rilevanza esterna, non decisionali.

Titolo VI RESPONSABILITÀ

Art. 69

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione.

2. Il segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 70

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 71

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 72

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il segretario ed il responsabile di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola,

essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Art. 73

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del quinto comma, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 74

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 75

Attività contrattuale

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza, nei modi e forme prescritti dal regolamento.

3. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti può intervenire il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.

Art. 76

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta, il revisore del conto, scelto in conformità al disposto dell'art. 57, ottavo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il revisore dura in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.

2. I compiti affidatigli sono precisati nel regolamento di contabilità.

Art. 77

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'apposita convenzione.

Art. 78

Controllo economico della gestione

1. Il Sindaco, d'intesa con il segretario, esegue operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di Tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 79

Rapporti con altri Enti

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni di piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 80

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 81

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'Ente locale interessato da parte dell'Amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con i voti favorevoli di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui al primo comma.

3. Lo Statuto dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

6. L'approvazione della deliberazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione del vecchio.

7. Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

8. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 83

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al primo comma.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 84

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.